STATUTO FasiOpen

Articolo 1

Ordinamento e Scopo

- 1. Il «FasiOpen», associazione non riconosciuta di secondo livello (di seguito denominata "l'Associazione" "FasiOpen" o "Fondo"), nella forma costituita a seguito della scissione dal FASI opera esclusivamente ai fini assistenziali, nell'ambito di un sistema di mutualità e secondo un principio di non selezione del rischio in base al presente Statuto, ai Regolamenti, al Tariffario e ai Piani Sanitari.
- 2. Lo scopo del FasiOpen è di erogare agli iscritti, prestazioni integrative di assistenza sociosanitaria. Il FasiOpen ha quindi fini esclusivamente assistenziali e rientra nell'ambito dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 51 comma Il Lettera a) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
- 3. FasiOpen, in particolare, eroga prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria a favore di collettività di lavoratori, non appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti che abbiano titolo ad iscriversi al FASI, le cui aziende di appartenenza, in base a disposizioni derivanti da regolamento o accodo aziendale o contratto collettivo di lavoro decidano di avvalersi dell'assistenza integrativa erogata dal FasiOpen. Dette prestazioni sono estensibili anche al nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento.
- 4. Non sono iscrivibili al FasiOpen le collettività di lavoratori che applicano un CCNL stipulato nell'ambito del sistema Confindustria, che preveda forme di assistenza sanitaria categoriale, costituite antecedentemente all'anno 2009 ovvero che facciano riferimento a settori affini al medesimo CCNL.
- 5. Ogni decisione in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen è riservata al Consiglio di Amministrazione.
- 6. Iscritti, destinatari/beneficiari delle prestazioni, prestazioni e modalità di erogazione, contributi e altre entrate sono determinati nel Regolamento di attuazione.
- 7. La gestione economica del FasiOpen, è improntata ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.
- 8. Il FasiOpen ha sede in Roma.

Articolo 2

Associati

- 1. Gli Associati fondatori sono Confindustria e Federmanager.
- 2. L'ammissione all'Associazione di nuovi associati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Data la natura di secondo livello del FasiOpen, possono formulare domanda di adesione al FasiOpen solo le associazioni di categoria che vantino almeno 40.000 imprese iscritte o le associazioni sindacali che abbiano almeno 40.000 lavoratori iscritti nessuno dei quali applichi un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto da almeno uno degli associati fondatori. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.
- 3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.
- 4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione

all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione, motivandola. entro e non oltre 30 (trenta) giorni da tale comunicazione di rigetto, l'aspirante associato può proporre appello all'Assemblea, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Articolo 3

Categorie di associati

- 1. Gli associati sono suddivisi in due categorie:
 - a) Associati fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione a seguito della scissione del Fasi:
 - Associati ordinari: coloro che, avendo i requisiti di cui all'articolo precedente, sono stati ammessi con decisione del Consiglio di Amministrazione in qualità di associato ordinario.
- 2. La partecipazione di ogni associato al FasiOpen è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
- 4. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 4

Partecipanti

- 1. Sono Partecipanti del FasiOpen (di seguito denominati anche semplicemente «Iscritti»):
 - a) le imprese che, a, in base a disposizioni derivanti da regolamento o accordo aziendale o contratto collettivo di lavoro, decidano di avvalersi dell'assistenza integrativa erogata dal FasiOpen;
 - i lavoratori, appartenenti a collettività di lavoratori delle imprese di cui alla lettera precedente, diversi dai dirigenti che applichino un contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dagli associati fondatori del FasiOpen.
- 2. La richiesta di iscrizione al FasiOpen deve essere inoltrata dall'impresa al Consiglio di Amministrazione del Fondo sia ai fini della propria iscrizione sia ai fini dell'iscrizione dei lavoratori appartenenti alla collettività riferibile all'impresa stessa.
- Non sono iscrivibili al FasiOpen lavoratori e imprese che applicano un CCNL stipulato nell'ambito del sistema Confindustria, che preveda forme di assistenza sanitaria categoriale, costituite antecedentemente all'anno 2009 ovvero che facciano riferimento a settori affini al medesimo CCNL.
- 4. Ogni decisione in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen dei soggetti di cui al precedente comma 1 è riservata al Consiglio di Amministrazione.
- 5. Non è ammessa la categoria di iscritti temporanei.
- 6. Gli iscritti non in regola con il pagamento del contribuito o della quota associativa, nonché inadempienti rispetto al presente Statuto ed ai Regolamenti del Fondo, nonché per qualsivoglia giusta causa o giustificato motivo possono essere esclusi dal Fondo con delibera del Consiglio di Amministrazione. Avverso il provvedimento di esclusione l'iscritto potrà proporre reclamo

innanzi all'Assemblea degli Associati e degli Iscritti.

Articolo 5

Entrate

- 1. Sono Entrate del FasiOpen:
 - i contributi previsti a carico delle imprese e dei lavoratori iscritti ai sensi del precedente articolo 4:
 - gli interessi di mora, legali e convenzionali;
 - gli importi versati a titolo di quota di ingresso o comunque di una tantum;
 - gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrate;
 - ogni altro provento che spetti od affluisca al FasiOpen a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale.

Articolo 6

Prestazioni

- 1. Le prestazioni riguardano, nei limiti ed alle condizioni previste dal Tariffario in vigore e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti aree:
 - gli interventi chirurgici;
 - i ricoveri con degenza con o senza intervento per forme morbose acute;
 - i ricoveri con degenza per patologie croniche in residenze sanitarie assistenziali, pubbliche o private, munite della prescritta autorizzazione per l'attività sanitaria;
 - le cure e le protesi odontoiatriche;
 - le visite specialistiche;
 - le analisi e gli accertamenti diagnostici;
 - le terapie fisiche;
 - i presidi;
 - le cure termali;
 - i medicinali somministrati in corso di ricovero con degenza;
 - l'assistenza infermieristica domiciliare.
- 2. L'Assemblea delibera su proposta del Consiglio di Amministrazione, di eliminare, aggiungere o modificare le aree delle prestazioni sopra indicate.
- 3. Sono tassativamente escluse tutte le prestazioni di medicina preventiva fatte salve quelle ricomprese negli specifici piani di prevenzione predisposti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e deliberati dall'Assemblea nonché le cure e/o gli interventi di natura estetica e tutte le prestazioni ad essa collegabili.
- 4. Il rimborso delle spese avviene con riferimento agli importi effettivamente sostenuti dall'iscritto.

Articolo 7

Organi del Fondo

Sono Organi del Fondo:

- L'Assemblea degli Associati e degli Iscritti;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Sindaco Unico.

Articolo 8

Assemblea degli Associati e degli Iscritti – Rappresentanti degli Iscritti

- L'Assemblea degli Associati e degli Iscritti è l'Organo sovrano del Fondo. Partecipano di diritto dell'Assemblea gli associati fondatori. Possono altresì partecipare tutti gli Associati e gli Iscritti al Fondo da almeno tre mesi.
- Ogni associato od iscritto ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato od iscritto mediante delega scritta. Ogni associato o iscritto non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.
- 3. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando ne è fatta richiesta motivata da parte di almeno un decimo degli Associati e degli Iscritti, a norma dell'articolo 20 del codice civile.
- 4. Ove gli iscritti del FasiOpen superino il numero di 10.000 (diecimila), l'esercizio del diritto di voto è garantito agli Iscritti attraverso la nomina di loro Rappresentanti in Assemblea.
- 5. In tal caso l'Assemblea è costituita esclusivamente dagli Associati e da 10 Rappresentanti degli Iscritti (di seguito denominati Semplicemente "Rappresentanti") liberamente eletti dagli Iscritti in propria rappresentanza senza vincolo di mandato. L'elezione dei Rappresentanti degli Iscritti ha luogo, sulla base del Regolamento elettorale che si allega al presente Statuto per costituirne parte integrante, nel rispetto di principi che assicurino a ciascun iscritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo.
- 6. I Rappresentanti degli Iscritti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 7. Qualora uno dei Rappresentanti degli Iscritti nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Rappresentante subentrante ai sensi del presente comma cessa dalla carica contestualmente ai Rappresentanti degli Iscritti in carica all'atto della sua elezione.
- 8. Gli Associati e gli Iscritti, ovvero i loro Rappresentati se eletti, sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il 15 luglio ed entro il 31 ottobre, mediante invio con modalità telematica attraverso piattaforma abilitata alla notificazione digitale, ovvero a mezzo e-mail, ovvero a mezzo racc.a.r., a ciascun associato o iscritto, ovvero ai loro Rappresentanti se eletti, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, di un avviso di convocazione scritto, recante l'ordine del giorno. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria, con le medesime modalità di convocazione.
- 9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata sul Territorio Nazionale, anche fuori dalla sede sociale. Nell'avviso di convocazione può essere previsto l'intervento in Assemblea anche mediante audio-video conferenza. In detto caso l'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati i quorum costitutivo e deliberativo ed il principio di buona fede; è pertanto necessario che:
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla sottoscrizione del verbale;
 - sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea di

- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il soggetto verbalizzante.
- 10. In mancanza delle formalità previste per la convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti gli Associati e tutti gli Iscritti, ovvero tutti i loro Rappresentanti se eletti, e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Organi Amministrativi e il Sindaco Unico.
- 11. Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o, comunque, sulla base di consenso espresso per iscritto dagli Associati e dagli Iscritti, ovvero dai Rappresentanti degli Iscritti se eletti. Il procedimento per la decisione mediante consultazione scritta è regolato come segue. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette agli Associati e agli Iscritti, ovvero ai loro Rappresentanti se eletti, nonché per conoscenza e, comunque, per quanto di loro spettanza, al Sindaco unico ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a 5 giorni entro il quale ciascun Associato o Rappresentante deve fare pervenire presso la sede del Fondo l'eventuale consenso sulla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata a.r., telefax, etc) e dovranno, comunque, risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere inserito senza indugio nel libro delle decisioni degli Associati, analogamente a quanto accade per tutte le deliberazioni Assembleari. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione darà comunicazione agli Associati ed ai Rappresentanti dell'esito della decisione, entro i successivi 2 giorni, riportando, qualora richiesto, eventuali dichiarazioni e/o osservazioni relative all'oggetto della decisione. La decisione si intenderà adottata se sarà stato raggiunto il consenso scritto di tutti gli Associati e dei Rappresentanti. La data della decisione coinciderà con la scadenza del termine stabilito per la risposta all'invio del testo proposto. In caso di mancato assenso di tutti gli Associati e Rappresentanti alla proposta di delibera nel termine di cui sopra la deliberazione si intenderà come non assunta.

12. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- entro il 15 luglio di ciascun anno approva il Rendiconto di esercizio, il Conto di previsione ed il Rapporto annuale;
- delibera le quote annuali di contribuzione a carico delle imprese e degli iscritti.
- delibera, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione;
- nomina il Sindaco Unico, tenendo conto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- determina i compensi degli organi associativi;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche ai Regolamenti;
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di eliminare, aggiungere o modificare le aree delle prestazioni, il Tariffario, i piani di prevenzione, nonché i piani sanitari:

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti per legge o per Statuto.
- 2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - sulle modifiche dello Statuto e del regolamento elettorale dei Rappresentati degli Iscritti;
 - sullo scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori;
 - sulla costituzione di società di capitali, associazioni, consorzi ed enti e sulle partecipazioni in società di capitali, associazioni, consorzi ed enti, su partecipazioni, fusioni e scissioni e su relativi finanziamenti soci e contributi economici, fruttiferi o infruttiferi di interessi.
- 3. Il verbale delle riunioni Assembleari è redatto a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui sia necessaria la forma pubblica e/o venga nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione un segretario verbalizzante.
- 4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Assemblea di constatare la regolarità e il diritto di intervento all'Assemblea.
- 5. Le Assemblee sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza degli Associati e degli Iscritti, ovvero dei loro Rappresentanti se eletti, e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in sede ordinaria e con il voto favorevole di 2/3 dei presenti in sede straordinaria.
- 6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche in un'area del sito Internet del Fondo, riservata agli Associati, agli Iscritti ed ai componenti degli Organi del Fondo.

Articolo 9

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo

- 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per due ulteriori mandati consecutivi. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.
- 3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, a pena di ineleggibilità quali:
 - assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
 - assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni.

La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- 4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Fondo, sovrintende alla sua gestione e assicura l'attuazione delle direttive degli Organi Collegiali.
- 5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per specifici atti, può conferire delega al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, alla scadenza del mandato, sino ed alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, provvede ad adempiere, nell'interesse del Fondo, ad ogni necessaria operazione di ordinaria amministrazione, nessuna esclusa.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tanti membri quanti sono gli associati del Fondo. Ad esso sono delegate le seguenti funzioni amministrative:
 - predispone il piano annuale delle spese di funzionamento, il conto di previsione, il Rendiconto di esercizio;
 - controlla l'esecuzione del piano annuale delle spese di funzionamento;
 - delibera e dispone gli investimenti finanziari del Fondo;
 - adotta i provvedimenti relativi allo stato di morosità e concedere dilazioni e rateizzazioni nel versamento dei contributi;
 - decide di ogni azione necessaria per il recupero dei crediti, con la facoltà di transigere e rinunciare ai crediti in relazione ai singoli casi;
 - propone all'Assemblea le quote annuali di contribuzione a carico delle imprese e degli iscritti;
 - propone all'Assemblea di eliminare, aggiungere o modificare le aree delle prestazioni i piani di prevenzione nonché i piani sanitari;
 - decide insindacabilmente e inappellabilmente su eventuali reclami degli iscritti e delle imprese;
 - propone all'Assemblea le modifiche ai Regolamenti;
 - propone all'Assemblea le modifiche di Tariffario;
 - decide le modalità di versamento dei contributi;
 - decide i criteri generali e le modalità di rimborso delle prestazioni;
 - delibera sui progetti di sviluppo e razionalizzazione dell'area odontoiatrica, dell'area della assistenza infermieristica domiciliare e delle relative politiche di convenzionamento con strutture e professionisti medici o sanitari, nonché l'area dei servizi di assistenza agli iscritti affidati a terzi in convenzione;
 - predispone la struttura organizzativa del Fondo;
 - delibera le politiche di gestione delle risorse umane e la nomina, l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale del Fondo, nonché le eventuali sanzioni disciplinari da comminare ai dipendenti;
 - in caso di adozione del Modello 231/2001 da parte del Fondo, nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza ed il relativo Presidente, determinando i compensi dei componenti, compreso quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed il budget annuale di funzionamento;
 - esamina ed approva, previo parere dell'Organismo di Vigilanza se nominato, i manuali di procedura interna del Fondo;

- nomina commissioni, osservatori e comitati ad hoc per la gestione di specifiche questioni e determina eventuali gettoni di presenza;
- sottopone all'Assemblea ogni argomento o questione su cui ritenga opportuno che l'Assemblea deliberi.
- 2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno bimestrale, sono valide con la presenza, anche in collegamento telematico, di entrambi i suoi componenti. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante invio con modalità telematica attraverso piattaforma abilitata alla notificazione digitale, ovvero a mezzo PEC o posta elettronica, ovvero a mezzo racc.a.r. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto sintetico verbale a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che potrà anche designare un segretario della riunione.

Articolo 11

Sindaco Unico

- 1. Il Sindaco Unico, nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 2. Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo adottato dal Fondo e sul concreto funzionamento.
- 3. Al termine di ogni esercizio, il Sindaco Unico presenta all'Assemblea la sua relazione in merito alle risultanze dell'esercizio stesso.
- 4. Il Sindaco Unico provvede alla verifica del Rendiconto di esercizio e redige apposita relazione da sottoporre all'Assemblea;
- 5. Il Sindaco Unico provvede alle verifiche di sua competenza almeno una volta ogni tre mesi.
- 6. Il Sindaco Unico assiste alle riunioni dell'Assemblea.
- 7. Il Sindaco Unico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Articolo 12

Rendiconti di esercizio e Rapporti annuali

- 1. L'Esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ognianno.
- 2. Il Rendiconto di esercizio ed il Rapporto annuale del FasiOpen, ai fini della loro approvazione, sono pubblicati sul sito internet dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e comunque entro il 5 luglio di ciascun anno.
- 3. Il Rendiconto è trasmesso dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea unitamente alla relazione del Sindaco Unico ai fini della sua approvazione.
- 4. I Rendiconti approvati dall'Assemblea sono pubblicati sul sito Internet del Fondo almeno fino all'approvazione del successivo rendiconto.
- 5. Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Scioglimento del Fondo

1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato con il consenso della maggioranza di 2/3 (due terzi) degli Associati e degli Iscritti, ovvero dei loro Rappresentanti se nominati. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e dispone, con l'osservanza dell'articolo 148, comma 8 lettera b), del D.P.R. n. 917 del 1986, in ordine alla devoluzione dei beni che residuano una volta esaurita la fase della liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FasiOpen

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI

Il presente Regolamento disciplina l'elezione dei 10 Rappresentanti degli Iscritti e la composizione dell'Assemblea di FasiOpen ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto dell'Associazione, nel caso in cui gli iscritti al Fondo siano oltre 10.000 (Diecimila - ovvero un numero di Iscritti tale da rendere impossibili o estremamente complesse le attività assembleari).

SEZIONE PRIMA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI NELL'ASSEMBLEA DI FasiOpen

Art. 1

Indizione delle elezioni

- 1. Almeno 150 giorni prima della scadenza del mandato dei Rappresentanti degli Iscritti, ovvero nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell'ipotesi di anticipato scioglimento dell'Assemblea e comunque entro 30 giorni dalla costituzione del FasiOpen (di seguito denominato Fondo), il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli Iscritti, ne stabilisce il periodo di svolgimento informandone entro 10 giorni gli associati e costituisce la Commissione elettorale.
- 2. Entro lo stesso termine di 10 giorni, la Commissione elettorale, avvalendosi della struttura amministrativa del Fondo, provvede a comunicare agli Iscritti tramite pubblicazione dell'avviso sul sito del Fondo e per posta elettronica ove possibile l'avvenuta indizione delle elezioni ai fini della presentazione delle liste e dei successivi adempimenti. Le comunicazioni rinviano al sito del Fondo per le istruzioni relative alla compilazione e restituzione delle schede elettorali.
- 3. All'atto dell'indizione delle elezioni, viene altresì stabilita la data di inizio delle operazioni di voto non oltre 90 giorni dalla data di cui alla precedente lettera a. del presente articolo 1.

Art. 2

Elettorato

- 1. Hanno diritto di votare gli Iscritti al Fondo alla data di indizione delle elezioni.
- 2. Il collegio elettorale per la elezione dei Rappresentanti dei Iscritti è unico ed è costituito su base nazionale

Art. 3

Commissione Elettorale

- 1. La Commissione è composta da quattro membri, due designati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e due dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale.
- 3. Dopo la sua costituzione la Commissione si riunisce con preavviso di almeno 48 ore per iniziativa di uno dei suoi componenti.
- 4. Le riunioni della Commissione sono valide se presenti tutti i quattro membri e le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 4

Compiti della Commissione elettorale

- 1. La Commissione:
 - provvede, tramite la struttura amministrativa del Fondo, alla comunicazione di cui all'art.1 lett. b. del presente regolamento;
 - predispone le schede elettorali e le istruzioni per la loro compilazione;
 - richiede alla struttura amministrativa del Fondo la pubblicazione, nell'apposita sezione del sito internet del FasiOpen delle istruzioni per la compilazione e per il download delle schede elettorali, nonché ogni altra informazione utile per gli iscritti;
 - esercita tutti i poteri necessari per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni elettorali:
 - predispone il modello di verbale da compilare per lo scrutinio;
 - procede allo scrutinio generale delle schede;
 - accerta l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.6;
 - comunica i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati, mediante pubblicazione sul sito Internet del Fondo e trasmesso agli Associati del Fondo;
 - invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo.
- 2. La Commissione cessa con la proclamazione degli eletti, come meglio specificato al successivo art. 7.

Art. 5

Presentazione delle liste elettorali

- 1. All'elezione dei Rappresentanti degli Iscritti in seno all'Assemblea concorrono:
 - la lista presentata dagli Associati del Fondo;
 - liste sottoscritte da almeno il 20% degli iscritti distribuiti.
- 2. Le liste devono contenere un numero prefissato di 15 candidati, indicati in ordine progressivo.
- 3. Le liste sono presentate alla Commissione elettorale entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di indizione delle elezioni, mediante consegna a mano presso la sede del Fondo o ivi recapitate a mezzo raccomandata AR o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 6

Cause di esclusione

1. I componenti la Commissione elettorale e coloro che prestano la loro attività presso il Fondo non sono candidabili.

Art. 7

Modalità di votazione e individuazione degli eletti

- 2. Il Fondo garantisce a ciascun Iscritto, in tempo utile per l'inizio delle operazioni di voto, l'accesso al *download* della scheda elettorale e delle relative istruzioni di voto.
- 3. Il voto è espresso secondo le modalità stabilite dalla Commissione elettorale ed indicate nelle istruzioni relative alla compilazione delle schede elettorali.
- 4. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quello indicato rende nulla la scheda. Ogni iscritto può esprimere un solo voto di preferenza.
- 5. L'iscritto esprime il voto nello spazio riservato al singolo candidato della lista prescelta.
- 6. La scheda elettorale, regolarmente compilata, viene inviata presso la sede del Fondo secondo le istruzioni fornite al riguardo.
- 7. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro i 20 giorni successivi alla data di inizio, quindi

- la Commissione elettorale considererà validamente presentate tutte le schede pervenute alla Commissione nell'anzidetto arco temporale.
- 8. La Commissione elettorale procede al conteggio dei voti espressi e individua la lista che, avendo ricevuto il maggior numero di preferenze espresse a favore dei suoi candidati, risulta vincitrice;
- 9. redige la graduatoria dei candidati di tale lista sulla base delle preferenze da essi ricevute, individuando gli eletti.
- 10. Qualora venga presentata una sola lista e gli iscritti votanti siano in numero inferiore al 50% degli iscritti al Fondo, risultano eletti i candidati della lista presentata secondo l'ordine numerico che gli stessi hanno nella lista medesima, indipendentemente dalle preferenze espresse.
- 11. La Commissione elettorale procede alla comunicazione dei risultati redigendo il relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione della lista e dei nominativi dei 10 candidati eletti in rappresentanza degli Iscritti. Il verbale viene inviato agli Associati del Fondo ed è a pubblicato sul sito internet del FasiOpen.
- 12. La Commissione elettorale provvede alla definitiva proclamazione degli eletti, dandone formale comunicazione agli eletti stessi, agli Associati e al Consiglio di Amministrazione.
- 13. Effettuata la proclamazione di cui al punto precedente, la Commissione elettorale cessa dalle proprie funzioni.
- 14. Qualora un Rappresentate degli Iscritti cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato primo dei non eletti.

Art. 8

Conservazione della documentazione elettorale

- 1. La Commissione elettorale trasmette tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
- 2. I verbali relativi alle operazioni di voto sono conservati, sempre a cura del Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea alla cui elezione si riferiscono.

SEZIONE SECONDA

NORME FINALI

Art. 9

Modifiche del regolamento elettorale

1. Le modifiche del Regolamento elettorale sono adottate dalle dall'Assemblea del Fondo in sede straordinaria.